

### **COMUNE DI ENNA**

(Provincia di Enna)

Affidamento della concessione avente ad oggetto gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di Pubblica Illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonchè la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto finalizzato al conseguimento del risparmio energetico"

Procedura di Project Financing (art. 183 e seg. D.Lgs 50/16)

Soggetto Proponente:

E.S.CO. Energia Ambiente s.r.l.

Via Piave, 5 - 93010 Campofranco (CL) Tel./Fax: 0934999105

e-mail: info@escoenergiambiente.it

P.I. 01924270851

sito internet: www.escoenergiambiente.it



#### **ELABORATI:**

Bozza di Convenzione - Rev. Giugno 2020

#### Progettista:

Dott. Ing. Michele SCIBETTA
Via Sen. G. Mormino, 206 - 93010 Sutera (CL)



Dott. Ing. Luca SPORTELLI Via Mazzini,11 74123 TARANTO

Dott. Ing.
SPORTELLI Luca

n° 2226

n° 2226

Information

Tav.

Data:

Giugno 2020

## COMUNE DI ENNA (EN)

# SCHEMA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IVI COMPRESA LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, NONCHE' LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELL'IMPIANTO FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (ART. 183, CO. 15 D.LGS. N. 50/2106)

Documento 1 Bozza di convenzione

#### **PREAMBOLO**

La bozza di convenzione contenuta in questo documento è stata elaborata sulla base della bozza di convenzione *standard* della Ragioneria Generale dello Stato, licenziata con un *paper* del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2018.

#### **SOMMARIO**

PREAMBOLO	3
PREMESSA	3
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI	<u>5</u>
SEZIONE II - SOCIETÀ DI PROGETTO	13
SEZIONE III - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE	15
SEZIONE IV - FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE	26
SEZIONE V - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	33
SEZIONE VI - ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE	36
SEZIONE VII - VICENDE DEL CONTRATTO	38

C.U.	.P.: CIG:
	no, il giorno del mese di, in, presso iciodel Comune di Enna
	TRA
CON Via/I Rapp cario	Piazza, con sede legale in, Piazza, n, C.F./P.IVA, in persona del Legale presentante, nato ail, domiciliato per la ca presso l'Ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri
	E
n tem <sub>l</sub> pres	CESSIONARIO, con sede legale in, Via/Piazza,, C.F./P.IVA, in persona del Legale Rappresentante pro- pore, nato a, il, domiciliato per la carica so la società che rappresenta  cedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti"
(con	igiuntamente)
	PREMESSO CHE
1.	la Societàcon sede legale in, Via/Piazza, n, C.F./P.IVA, con nota assunta al protocollo generale dell'Ente in data al n, ha presentato al Comune di Enna una proposta di partenariato pubblico privato avente ad oggetto "la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura dell'energia elettrica, nonché la progettazione esecuzione degli interventi di messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico", al sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice (di seguito, "Proposta");
2.	il Comune di Enna intende affidare in concessione ad un unico soggetto, dotato dei necessari requisiti tecnici ed economici, la gestione e la conduzione degli impianti di pubblica illuminazione, riservando a sé stesso il compito di procedere alla supervisione e controllo della qualità del servizio reso (di seguito, "Servizio");
3.	il Comune di Enna, ritenendo la Proposta in linea con le proprie politiche in tema di risparmio energetico, con deliberazione n del ne ha dichiarato la fattibilità;
4.	con deliberazione n del, la Proposta è stata inserita negli strumenti
5.	di programmazione del Concedente sulla base della normativa vigente; in data, con provvedimento amministrativo n del, è stato approvato il Disciplinare di Gara per "la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura dell'energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico", mediante procedura di

	van	a aperta da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più taggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi 'art. 95 del Codice;
6.	il B	ando di gara è stato spedito alla GUUE per la pubblicazione in data e in data è stato pubblicato sulla Gazzetta
	Uffic	ciale Italiana (GURI) e, per estratto, sui seguenti quotidiani;
7.	a se pub	eguito dell'esperimento della predetta procedura, il contratto di partenariato blico privato (di seguito "Contratto di PPP" o "Contratto") è stato aggiudicato ;
8.		
٠.	can	ata, è stata costituita la Società di Progetto, con tale sociale di euro, con sede legale in, alla
	Via	, n, C.F./P.IVA: ed iscrizione al Registro delle
	Imp	rese di, la quale è subentrata a titolo originario nella posizione aggiudicatario;
9.		sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice, il
	seg con Con base	cessionario ha provveduto a elaborare un piano economico-finanziario, (duito, per brevità, "PEF"), nel quale sono stati fissati i presupposti e le dizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della cessione, per un periodo di anni (). I presupposti e le condizioni de, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti de cessionario, sono i seguenti:
	a)	che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene al numero dei punti luce dei quali si compongono attualmente gli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Enna (di seguito, per brevità, "Impianti"), alla potenza di accensione degli Impianti nonché alla tipologia di illuminamento in ciascuna porizione del territorio comunale di Enna, come previsto nell'offerta tecnica del Concessionario. Ogni variazione del perimetro della Concessione come appena descritto, che comporti un'Alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, come previsto nel documento Elenco delle definizioni (Allegato 2 al Contratto), sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio;
	b)	che la quantità e la qualità degli interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli Impianti accessori al Servizio (di seguito, per brevità, "Lavori") siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a euro
	c)	che il Canone sia rivalutato annualmente, secondo quanto previsto a successivo Art. 22;

- d) che il Canone sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario;
- 11. le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
  - a) per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;
  - per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione;
- 12. le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:

a)	TIR progetto pari a	 - indicatore prioritario
b)	DSCR medio pari a	

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI**

#### 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

- 1. Il Contratto regola il rapporto tra le Parti.
- 2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 3. I Documenti contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e si intendono integralmente richiamati ancorché non materialmente allegati al presente atto.
- 4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applicano la normativa dell'Unione Europea in materia di contratti pubblici e in materia di fondi strutturali, la normativa nazionale di recepimento in entrambi i predetti ambiti, il *Manual on Government Deficit and Debt*, Eurostat 2016 *edition* (di seguito, per brevità, "Manuale Eurostat), e le buone pratiche in materia di partenariato pubblico privato.

#### 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare sia al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

#### 3. CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
- 2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce:
- a) di essere dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad adempiere validamente le obbligazioni da esso derivanti;
- di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) di essere in possesso, al momento della stipula del Contratto, e che sarà in possesso, per l'intera durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
- d) che non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario o di alcuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacità di adempiere le obbligazioni derivanti dal Contratto;
- e) che non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 11, del Codice.
- 3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione di partenariato pubblico privato, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 4. Non è ammessa la cessione del Contratto.

#### 4. OGGETTO

La presente convenzione disciplina l'affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma, messa in sicurezza ed ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Enna con l'obiettivo di ottenere una maggiore efficienza energetica, luminosa e gestionale ovvero un risparmio energetico ed economico. La concessione include altresì la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell'impianto nonché la fornitura di energia elettrica, come meglio dettagliato in seguito. Più in dettaglio la concessione concerne:

- 1. la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione degli interventi di carattere impiantistico effettuati per adeguare e mettere in sicurezza l'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Enna allo scopo di aumentarne l'efficienza ed ottenere risparmi di spesa. In particolare il Concessionario dovrà effettuare le sostituzioni dei corpi illuminanti esistenti con quelli previsti nel progetto esecutivo, avendo cura di assicurare i valori minimi illuminotecnici previsti dalla normativa vigente. Per le strade dovrà essere garantita una resa luminosa non inferiore a 88 lumen/watt, mentre per le piazze dovrà essere assicurata una resa luminosa non inferiore a 95 lumen/watt. L'illuminamento dell'ambiente sarà misurato sul piano orizzontale all'altezza di un metro dal piano di calpestio ed in asse con la sorgente stessa, tenendo conto dei parametri illuminotecnici stabiliti in base alla classificazione delle strade e degli spazi pubblici;
- la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione e la successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati alla riqualificazione tecnologica e risparmio energetico, nonché aggiuntive economie di gestione, proposti dal Concessionario in sede di progetto-offerta;
- 3. la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti oggetto di consegna ed installati a cura del Concessionario, atte a garantire il corretto funzionamento degli impianti ed il loro mantenimento in condizioni di efficienza. Nella manutenzione ordinaria si intendono ricompresi i seguenti interventi:
  - accertamento periodico che tutte le parti dell'impianto siano regolarmente funzionanti eliminando immediatamente cause che ne impediscano il funzionamento. Qualora circostanze di tempo, di materiali ed altri giustificati motivi impediscano la riattivazione, dovrà provvedersi alla messa fuori servizio della parte difettosa, onde consentire il regolare funzionamento della restante parte;
  - sostituzione immediata di propria iniziativa delle lampade di qualsiasi tipo, dei reattori, dei condensatori e degli accenditori, quando siano rotti, fulminati o mancanti per qualsiasi ragione, indipendentemente dalla frequenza delle rotture, con pezzi di ricambio dello stesso tipo delle attrezzature in opera o di quelle sostituite;
  - sostituzione delle armature e riflettori (piatti), dei cavi di alimentazione e dei porta lampade, qualora siano rotti, inefficienti, arrugginiti, o che comunque provochino l'irregolare funzionamento dell'impianto od imminente pericolo e rottura;
  - mantenimento in condizioni di pulizia dei riflettori, globi, diffusori e delle lampade stesse;
  - manutenzione e riparazione degli apparecchi da quadro (interruttori, teleruttori, commutatori), delle cassette porta apparecchiature, dei chiusini, morsettiere, giunzioni e collegamenti;
  - tinteggiatura dei pali metallici esistenti e non sostituiti, nonché raddrizzamento di quelli fuori assetto;
  - conservazione in perfetto stato di manutenzione e di efficienza dell'impianto di pubblica illuminazione.

Nella manutenzione straordinaria conservativa si intendono compresi tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, anche gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai

progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Nel caso in oggetto di impianti di Illuminazione Pubblica comprende:

- interventi di revisione di elementi costitutivi dell'impianto (a titolo esemplificativo apparecchi illuminanti, sostegni, quadri di alimentazione), con rinnovo e/o sostituzione totale o parziale del bene oggetto di intervento di loro parti, che non modificano in modo sostanziale le prestazioni dell'impianto e sono destinati a riportare l'impianto in condizioni ordinarie di esercizio;
- messa a piombo dei sostegni fuori assetto e stabilizzazione delle mensole a muro pericolanti;
- sostituzione delle vetrerie rotte;
- sostituzione per guasto delle sorgenti luminose e/o delle apparecchiature componenti il punto luce ma non dell'intero apparecchio di illuminazione, ad eccezione dei moduli LED indipendenti;
- riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature installate nelle cabine elettriche di trasformazione MT se presenti;
- revisione della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle apparecchiature;
- riparazione e/o sostituzione di componenti dei sistemi automatizzati di monitoraggio degli impianti e/o di accensione/spegnimento e regolazione, se presenti;
- ripristini conseguenti all'azione colposa o dolosa di terzi (incidenti stradali, atti vandalici, ecc.) con la rivalsa diretta, per le spese sostenute, sul soggetto che ha causato il danno.
- Tali attività sono da intendersi come criteri di base, ovvero come attività minime che il Concessionario svolgerà.

Nella manutenzione straordinaria non conservativa si intendono compresi tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria conservativa, comprende attività non ricorrenti, d'elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono comprendere anche la sostituzione dell'intero oggetto facente parte dell'impianto di illuminazione stradale.

Possono ad esempio comprendere la completa sostituzione di:

- Quadri elettrici di distribuzione e sezionamento;
- Pali:
- Supporti e bracci per palo o per muro;
- Linee elettriche;
- Corpi illuminati;
- Tiranti;
- Pozzetti

Nella manutenzione programmata-preventiva s'intendono ricompresi le seguenti tipologie d'intervento ed azioni:

- a) per quanto riguarda i sostegni:
  - eventuale dipintura antiruggine
  - verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo
  - verifica dell'efficienza del collegamento a terra
  - verifica della verticalità

- verifica della stabilità
- verifica visiva dell'integrità
- b) per quanto riguarda l'impianto di rifasamento automatico:
  - controllo dei dispositivi di inserzione automatica
  - controllo lampade di monitoraggio e segnalazione
  - verifica del corretto valore con cui viene assorbita l'energia elettrica
  - serraggio morsettiere e punti di connessione
  - controllo fusibili e protezioni
- c) per quanto riguarda i quadri di BT:
  - pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria
  - verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente, ossidazioni o bruciature
  - verifica dello stato dei contattori
  - verifica dei collegamenti a terra
  - verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee
  - controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere
  - prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate
  - verifica stato targhettature
  - verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o penetrazione di liquidi o polvere
  - serraggio delle connessioni
  - verifica strumentazione e segnalazioni
  - verifica dello stato degli interruttori
  - verifica a vista dello stato dell'isolamento dei conduttori
  - verifica funzionale dei circuiti ausiliari
  - verifica strumentale dell'equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio degli assorbimenti
- d) per quanto riquarda i corpi illuminanti:
  - accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto
  - ricambio e fornitura di corpi e schermi in vetro o plexiglass
  - ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, minuteria varia e di quanto occorre per garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti
  - controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione
  - controllo efficienza ed integrità
  - controllo serraggio bulloni e viteria
  - prova di funzionamento
  - pulizia generale
  - verifica corretto fissaggio
  - sostituzione con cadenza programmata delle lampade.
- 4. l'approvvigionamento di energia elettrica per l'illuminazione pubblica, la corresponsione degli oneri di energia alla società elettrica distributrice, sia essa produttore, grossista o distributore, previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura dell'energia elettrica in capo al Concessionario, che

diverrà intestatario del medesimo a partire dalla data di consegna degli impianti. Il Concessionario, al termine di ogni trimestre, dovrà fornire all'Amministrazione Comunale il dettaglio dei consumi con l'indicazione del risparmio energetico conseguito rispetto alla spesa corrente sostenuta prima della consegna dell'impianto. Qualora dalla consuntivazione annuale delle bollette energetiche dovesse emergere un risparmio minore rispetto alle previsioni dichiarate in sede di offerta ovvero un costo addizionale dovuto ad un maggior consumo (a parità di punti luce), gli oneri derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio prefissati saranno sopportati esclusivamente dal Concessionario. Allo stesso modo, le maggiori economie dovute ad un eventuale minor consumo rispetto alle previsioni, saranno di competenza del Concessionario;

5. la gestione dell'impianto. Per tutta la durata della concessione il Concessionario ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla gestione degli impianti oggetto di consegna e di garantire il loro regolare funzionamento e raggiungimento delle prestazioni, in modo che gli stessi siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere regolarmente alle esigenze del servizio, in conformità alle leggi vigenti e alle norme in materia di sicurezza. Nell'espletamento del servizio di gestione il Concessionario, a prescindere da ogni altra segnalazione dell'Amministrazione Comunale, di privati cittadini od altro, avrà l'obbligo di organizzarsi al fine di svolgere il servizio di accertamento e sostituzione delle lampade spente o comunque non funzionanti a regola d'arte

Per garantire la buona esecuzione del servizio di accertamento, il Concessionario dovrà possedere dei rilevatori muniti di mezzo di trasporto nonché gli attrezzi ed i più importanti pezzi di ricambio. I suddetti rilevatori effettueranno l'ispezione a tutti gli impianti, garantendo un pronto intervento di riparazione nel caso in cui si tratti di guasti di sostanziale importanza.

e di provvedere alla riparazione di tutti i quasti degli impianti di illuminazione

pubblica.

Tali riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere effettuate qualsiasi sia la causa che ha determinato il quasto.

Il servizio di riparazione non programmata dei guasti dovrà comunque essere svolto entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione che dovesse pervenire da parte dell'Amministrazione Comunale, di privati cittadini, del Corpo di Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco od altri enti ed istituzioni.

Per quanto riguarda il servizio di riparazione dei guasti derivanti da calamità naturali, sinistri, incidenti ecc., o altre situazioni e circostanze che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità, questo servizio dovrà essere svolto con "pronto intervento" al più presto possibile tale da garantire la funzionalità degli impianti in esercizio e quindi la continuità del servizio di pubblica illuminazione.

Il servizio di accensione e spegnimento delle lampade, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione, dovrà essere garantito dal Concessionario preferibilmente a mezzo di orologi astronomici, fotocellule o timer e/o dispositivi ad alta tecnologia e comandati a distanza (telecontrollo e telegestione) in "remoto" e/o attraverso onde convogliate o Gsm. L'orario di accensione medio complessivo degli impianti di pubblica illuminazione, che dovrà essere garantito durante l'anno solare, sarà di 4.200 ore/anno. L'orario di accensione e di spegnimento di ciascuna porzione dell'impianto potrà essere modificato, su

- specifica richiesta del Comune, per prevedere eventuali orari prolungati di accensione per l'illuminazione di aree particolari o in occasione di festività.
- 6. reperibilità e pronto intervento nell'arco massimo di 24 ore dalla segnalazione, fermo restando l'eliminazione al più presto possibile di ogni sorta di pericolo pubblico segnalato dall'Amministrazione a mezzo del Comando di Polizia Locale o dell'Ufficio Tecnico;
- 7. l'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le autorizzazioni richieste dalle vigenti norme, nonché per l'ottenimento eventuale dei Titoli di Efficienza Energetica;
- 8. l'elaborazione di diagnosi energetiche periodiche (almeno annuali e da redigersi entro il mese di marzo di ogni anno), recanti l'indicazione delle soluzioni d'intervento, integrate sotto il profilo tecnico-economico, preventivabili nel corso della durata della concessione, ai fini di favorire il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità del servizio di illuminazione, nonché le modalità tecnico-progettuali più efficaci ed efficienti per soddisfare un eventuale incremento dei fabbisogni d'illuminazione, sulla base della richiesta e delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione.

Tutte le prescrizioni sopra elencate, erogate secondo le modalità e i limiti di competenza, dovranno interessare tutte le apparecchiature/sottoimpianti presenti sul territorio comunale e/o da realizzare riguardanti gli impianti elettrici di pubblica illuminazione relativi a:

- strade;
- portici d'uso pubblico;
- parchi e giardini;
- attraversamenti pedonali, compresi gli impianti semaforici comunali;
- illuminazione del patrimonio monumentale;

#### Tali impianti comprendono:

- la rete di distribuzione dell'energia elettrica all'impianto di illuminazione pubblica;
- quadri e sottoquadri elettrici di comando e controllo, cassette di derivazione;
- punti luce;
- tubazioni e cavidotti;
- sostegni;
- · cabine di trasformazione;

L'elenco sopra riportato deve essere considerato solo descrittivo e non limitativo, intendendo con questa affermazione che, comunque, sono da considerare oggetto della concessione anche quegli impianti o loro parti che, pur non citati, ne costituiscono parte integrante.

I servizi sulle reti di adduzione dell'energia elettrica erogati dall'ente distributore sono sempre da espletarsi a partire dal punto situato immediatamente a valle dei contatori dell'ente stesso.

L'Amministrazione Comunale concedente si riserva la facoltà di poter estendere la concessione a nuovi impianti o apparecchiature che dovessero entrare a far parte del suo patrimonio. Per i nuovi impianti di illuminazione pubblica che dovessero essere

aggiunti per qualsiasi motivo agli impianti esistenti, avranno validità, ai fini della quantificazione, i parametri di contabilizzazione in vigore al momento della variazione, concordati così come specificato nella convenzione.

L'insieme delle attività oggetto della concessione dovrà consentire il progressivo miglioramento degli indici di affidabilità delle strutture tecniche favorendo almeno i suddetti minori consumi di energia. Nell'ambito del programma manutentivo e gestionale, dovranno essere pianificati gli interventi necessari per sanare eventuali carenze, riqualificare gli impianti e mantenerne l'affidabilità nel tempo.

Il valore della Concessione è complessivamente pari a €,(	00
(	
() oltre IVA, dei quali, per i Lavori, comprensivi degli oneri per	la
sicurezza, € () oltre IVA. L'importo dei Lavori, cl	he
risulterà dal quadro economico del Progetto definitivo/esecutivo approvato d	lal
Concedente, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, è da intender	rsi
fisso e invariabile.	

La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e comunque ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono in ogni caso a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

#### 5. DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1. La Concessione ha una durata complessiva di anni 12 (dodici) a decorrere dalla data odierna, che corrisponde alla data di consegna degli Impianti, e dalla data odierna è efficace tra le Parti.
- 2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la durata della Concessione è stata calcolata, ai sensi dell'art. 168 del Codice, con riferimento al tempo necessario per l'integrale recupero degli investimenti del Concessionario, unitamente alla remunerazione del capitale investito, come previsto nel PEF.
- 3. Il Concessionario dovrà terminare li lavori entro il termine massimo di 360 giorni dalla data di consegna dell'impianto.

### **SEZIONE II - SOCIETÀ DI PROGETTO**

### 6. SOCIETÀ DI PROGETTO

1.	Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:
a)	il Concessionario è una società validamente costituita come Società di progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del Codice, e ha un capitale sociale pari a € (
b)	la partecipazione al capitale sociale della Società di progetto è così suddivisa tra i soci:
	,% ( per cento)
	,% ( per cento)
	Ferme restando le partecipazioni alla Società di progetto, i soci ai quali sono ati direttamente i lavori e/o i servizi sono tenuti a eseguirli in misura non dente i requisiti di qualificazione posseduti e dichiarati in sede di offerta.
3.	Il Concessionario s'impegna altresì a:
a)	comunicare tempestivamente al Concedente ogni variazione della compagine sociale della Società di progetto risultante dal libro dei soci;
b)	trasmettere annualmente al Concedente una visura camerale aggiornata;
c)	trasmettere al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio di esercizio;
d)	mantenere, per l'intera durata della Concessione, il capitale sociale minimo indicato nel bando di gara, pari a €
e)	conservare i requisiti di ordine generale e di ordine speciale (di carattere tecnico, economico e finanziario) posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
f)	comunicare al Concedente, entro il termine perentorio di () giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o la perdita, da parte di uno o più soci, dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale (di carattere tecnico, economico e finanziario) posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la medesima comunicazione, il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti (quale, ad esempio, quello di sostituzione del/i socio/i) che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti di ordine speciale non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnatogli dal Concedente.

### 7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

- 1. La cessione delle partecipazioni al capitale sociale della Società di progetto, ai sensi dell'art. 184, comma 3 del Codice, è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di progetto sino alla data di emissione del certificato di collaudo dei Lavori. Si applica quanto previsto e disciplinato dall'art. 48 del Codice;
- b) nei casi di sostituzione di cui al precedente Art. 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro \_\_ (\_\_\_\_\_\_) giorni dalla comunicazione al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente rivolta alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 (venti) giorni. È facoltà del Concedente, entro il predetto termine, negare l'autorizzazione, indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive dell'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione s'intende accettata e diviene pertanto efficace;
- c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente.
- 2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a) che precede, previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b) che precede, sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del socio subentrante.
- 3. Ogni operazione societaria straordinaria, che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale, è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione della legge e del Contratto, anche con rifermento alla qualificazione del Concessionario necessaria in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.
- 4. Nelle ipotesi di cessione di partecipazioni della Società di progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal Codice Civile per il tipo di società all'uopo costituita.

#### 8. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, comma 3 del Codice, i soci restano solidalmente responsabili con la Società di progetto nei confronti del Concedente per il rimborso del contributo in conto investimenti percepito in corso d'opera, salvo che la Società di progetto, o i soci per conto della Società di progetto, forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del contributo percepito. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dei Lavori.

# SEZIONE III - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

#### 9. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

#### 9.1 - Progettazione e realizzazione dei Lavori

- 1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s'impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione e alla realizzazione dei Lavori.
- 2. Per la progettazione, il Concessionario, a proprie cura e spese, assume l'obbligo di:
- a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto;
- b) elaborare il Progetto esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto del Contatto e nel rispetto delle norme di settore applicabili;
  - b-bis) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il Progetto esecutivo, corredato dalle autorizzazioni la cui acquisizione e la cui conservazione sono curate dal Concessionario, entro 30 giorni dall'efficacia del Contratto;
  - b-ter) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il Progetto esecutivo, rielaborato sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti alla loro approvazione, entro 30 giorni dalla richiesta del Concedente.
- 3. Gli aggravi in termini di costi e tempi, derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al precedente comma 2, lett. b-bis), sono a carico del Concessionario salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver comunque attivato, in maniera diligente e tempestiva, ogni mezzo e azione ai fini del loro ottenimento.
- 4. Decorsi i termini di cui al precedente punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 21.
- 5. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre il Progetto esecutivo al Concedente, per la sua approvazione, entro il termine essenziale di 30 giorni, decorrente dalla data odierna, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 30, comma 1.
- 6. Il Concessionario si obbliga altresì a:
- a) realizzare i Lavori a regola d'arte, secondo quanto previsto nel Progetto esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Programma operativo dei Lavori;

- b) espropriare e/o occupare temporaneamente i terreni eventualmente necessari alla realizzazione dei Lavori, senza oneri a carico del Concedente;
- c) per il tramite della direzione lavori, a partecipare alla tenuta della contabilità dei Lavori con le modalità di cui agli articoli 13 e seguenti del D.M. n. 49/2018, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti;
- d) consegnare al Concedente gli elaborati finali di progetto (as built) entro 4 settimane dall'ultimazione dei Lavori;
- e) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e del Contratto;
- f) svolgere tutte le attività oggetto del Contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
- g) rispettare i tempi previsti nel Contratto e nei Programmi operativi ad esso allegati, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- h) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività e a provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- 7. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto.
- 8. Il Concessionario ai sensi dell'art. 164, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 si obbliga, al più tardi decorsi 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dei Lavori, compresa l'eventuale stipula del contratto di finanziamento o, in mancanza, l'eventuale sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, il Contratto s'intende risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 30 e il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione.
- 9. Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di Concessione ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.

#### 9.2 - Obblighi del Concessionario

- 1. Le attività oggetto del Contratto avranno inizio con la formale consegna, che avviene in data odierna con l'allegazione al Contratto del Verbale di presa consegna (Allegato 5 al Contratto).
- 2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto anche con riferimento ai terzi appaltatori e ai subappaltatori.

- 3. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli artt. 174, comma 2 e 184, comma 2 del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:
- a) i soci affidatari di qualsiasi attività devono essere qualificati per le attività da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di gara;
- b) le attività di realizzazione dei Lavori come pure le attività di gestione del Servizio possono essere subappaltate solo entro i limiti qualitativi e quantitativi dichiarati in sede di offerta;
- c) la gestione del Servizio deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni del Progetto di gestione. Il Concessionario, più specificatamente, ha l'obbligo di:
  - I. gestire il Servizio in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta;
  - II. manutenere gli Impianti, secondo quanto previsto dall'elaborato "Descrizione del Servizio e della Gestione" e dal Progetto esecutivo dei Lavori;
  - III. porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto del Concedente, di ogni misura incentivante e/o di finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per l'esecuzione di qualsiasi attività che costituisca oggetto del Contratto o che sia ad essa complementare e/o supplementare, allo scopo di far incassare ad esso Concedente i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche al momento del riequilibrio del PEF assorbire, nell'ambito della Concessione, finanziamenti di scopo. Il riequilibrio del PEF, che verrà effettuato in favore del Concedente, potrà in un decremento del Canone a favore del Concessionario e/o nel finanziamento della realizzazione di ulteriori lavori.
- 4. Il Concessionario s'impegna a eseguire le Manutenzioni con le modalità e nei tempi previsti nell'elaborato "Descrizione del Servizio e della Gestione", in modo da garantire la piena funzionalità degli Impianti per l'intera durata della Concessione, con l'obbligo, alla sua scadenza, di consegnare gli Impianti al Concedente in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. Al fine dell'accertamento dello stato degli Impianti, le Parti si obbligano reciprocamente a effettuare un collaudo (Collaudo della Concessione) nel corso dell'ultimo anno di durata contrattuale.

#### 9.3 - <u>Ulteriori obblighi a carico del Concessionario</u>

- 1. Il Concessionario s'impegna a:
- a) trasmettere al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori e/o al direttore dell'esecuzione (se nominato) tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- b) partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione, il Responsabile del procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera;

- c) fornire al Concedente, mediante PEC, la relazione annuale sull'andamento delle attività di gestione e manutenzione;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
  - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nella gestione del Servizio sia nell'esecuzione dei Lavori sia l'indisponibilità, anche parziale, della fornitura dell'energia elettrica;
  - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione del o per il recesso dal Contratto;
  - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito aperte a favore del Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario;
  - (iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere gli obblighi derivanti dal Contratto;
  - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sulla gestione del Servizio, sul Progetto definitivo/esecutivo e sull'esecuzione dei Lavori o sulla capacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni poste a suo carico dal Contratto;
- e) fornire al Concedente un rendiconto finale che, al termine della durata della Concessione, rappresenterà il rapporto storico sull'efficacia del Servizio e dei Lavori, come previsto nel Progetto di gestione;
- f) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause imputabili al Concessionario.
- g) comunicare al Concedente l'elenco delle persone autorizzate ad accedere all'area interessata alla realizzazione dell'Opera ed a mantenere aggiornate tali informazioni, nonché, in generale, i referenti del Concessionario incaricati della gestione e manutenzione degli impianti. Devono essere indicati almeno i seguenti dati: nome e cognome, società, recapito telefonico, ruolo o mansione;
- h) farsi carico delle spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione. Al termine dei lavori e, in ogni caso,

entro e non oltre quindici giorni da tale termine, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati;

- i) farsi carico delle spese per il ripristino del suolo pubblico secondo le modalità previste nel progetto e secondo le indicazioni all'uopo fornite dal Concedente;
- I) farsi carico delle spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera;
- m) farsi carico delle spese inerenti l'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante l'apposizione di cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo le norme vigenti e/o sopravvenienti di polizia municipale e di quanto il Concedente dovesse prescrivere;
- n) Lavori extra-canone. Nel caso in cui, su espressa richiesta del Concedente, si manifestasse l'esigenza di estendere il servizio di pubblica illuminazione ad aree fino a quel momento non coperte, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione di progetti di fattibilità al fine di indicare al Concedente gli interventi volti a soddisfare le mutate esigenze nel rispetto del presente Contratto. In questo caso e, qualora consentito dalle norme vigenti, potrà essere autorizzato l'ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione sulla base di un preventivo a prezzi concordati per "lavori extra-canone". In tal caso il Concessionario è anche tenuto ad elaborare, a propria cura e spese, i progetti definitivi ed esecutivi. La liquidazione degli interventi extra-canone dovrà avvenire entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori e il canone annuo verrà conseguentemente adeguato tenendo conto dei nuovi punti luce installati.

#### 10. SOSPENSIONE E PROROGA DELLA CONCESSIONE

- 1. La sospensione e l'eventuale proroga del Contratto sono ammesse nei casi, nei modi e per i tempi di cui all'art. 107 del Codice.
- 2. La sospensione totale o parziale del Contratto può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee a impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla gestione e/o alla realizzazione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che ne hanno comportato l'interruzione e alla sua ripresa. Il Contratto può essere sospeso:
- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza maggiore di cui al successivo Art. 14.
- 3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
- 4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di eseguire le prestazioni a suo carico, in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento,

le singole attività che non possono essere eseguite nonché le singole attività la cui prestazione subisce seppur parziali modifiche in consequenza dell'evento.

- 5. Il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018, e/o il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 23 del D.M. n. 49/2018, può disporre la sospensione del Contratto compilando, se possibile con l'intervento e in contraddittorio con il legale rappresentante del Concessionario o suo delegato, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa dell'erogazione delle singole attività sospese, dei mezzi e degli strumenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il verbale è trasmesso al RUP a mezzo posta certificata entro e non oltre cinque giorni dalla data della sua elaborazione.
- 6. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dell'esecuzione del Contratto per motivi di pubblico interesse o di necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
- 7. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2:
- a) i proventi della gestione continueranno a essere legittimamente incassati dal Concessionario qualora la sospensione non ecceda un massimo 3 (tre) giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione che risulta dal relativo verbale;
- b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 (tre) giorni di cui alla precedente lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione che risulta dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga della durata del Contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda la durata prevista nella precedente lettera a), le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF.
- 8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione redige il verbale di ripresa dell'erogazione delle singole attività interessate dall'evento indicando, per ciascuna di esse, i nuovi termini contrattuali. Il verbale viene trasmesso al RUP, a mezzo posta certificata, entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua elaborazione.
- 9. Nei casi di sospensione totale o parziale nell'esecuzione del Contratto, disposta per cause diverse da quelle di cui al precedente comma 2, al Concessionario è dovuto un indennizzo quantificato sulla base dei criteri di cui al successivo Art. 15, comma 7.

#### 11. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

- 1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico dal Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, il Canone concessorio con le modalità stabilite dall'articolo 22.
- 2. Al Concedente inoltre compete:

- a) vigilare sulla corretta gestione del Servizio da parte del Concessionario, in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e ai livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire al Concedente e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- b) compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione del Contratto e alla puntuale realizzazione dei Lavori, ossia:
  - approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro \_\_\_\_
     (\_\_\_\_\_\_) giorni dalla data di presentazione all'ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere di altro Ente;
- c) porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, come l'occupazione del suolo pubblico;
- d) compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione del Progetto definitivo/esecutivo presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre \_\_ (\_\_\_\_\_) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
- d) nominare il Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei lavori, il Collaudatore o la Commissione di collaudo ed eventualmente il Direttore dell'esecuzione del Contratto, nel rispetto dell'art. 31, comma 13, del Codice nonché degli articoli 10 e 23 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- e) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- f) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.
- 3. Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
- a) ogni provvedimento di ogni Amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;
- b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo degli spazi, degli impianti e delle aree interferenti e/o limitrofe a quelle oggetto della Concessione;
- c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo Art. 35.

#### 12. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

- 1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività poste a suo carico dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei suoi Allegati e nei Documenti contrattuali sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Contratto;
- dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei Lavori, della gestione del Servizio nonché di ogni attività connessa.

#### 13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le Parti s'impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancari/postali] di seguito indicato/i, dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul quale dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario/postale], ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:

a)		:	conto	corrente	[banca	ario/postal	e] id	entificat	o dal	codice
	IBAN:		acc	eso press	o		;	,		
b)	generalità e i	l codice	e fiscale	e delle po	ersone	delegate	ad op	perare s	u tale	conto:
	(	(C.F		, n	ato a _				).	
3.	Ciascun bor	nifico [b	pancario	o/postale]	deve	riportare	, in	relazion	e a ci	iascuna
trans	sazione posta	in esse	re dal (	Concessio	nario, i	I CUP n			€	e il CIG
n										

- 4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.
- 5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale

ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Art. 31.

- 6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_.
- 7. Il Concessionario garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di \_\_\_\_\_\_ qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.
- 8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.
- 9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s'impegna a comunicare al cessionario il CUP e il CIG, che devono essere riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

#### 14. FORZA MAGGIORE

- 1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisti ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
  - a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
  - b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
  - c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
  - d) incidenti aerei;
  - e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri e catastrofi.
- 2. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento dovrà darne immediata comunicazione scritta alla

controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. Essa Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

3. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla Forza maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di mitigare e/o rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Concessione.

# ART. 15 - SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

- 1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei Lavori.
- 2. Qualora un evento di Forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione, per un periodo massimo di \_\_\_\_\_\_ giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione dei Lavori nonché la durata della Concessione s'intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
- 3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione dei Lavori in qualunque momento.
- 4. Qualora la sospensione totale dei Lavori di cui al precedente comma 2 superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 25. è fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dal Contratto ai sensi del successivo Art. 36.
- 5. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare i Lavori, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile. La risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo dei Lavori realizzati dal Concessionario a regola d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e del contributo percepito. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso d'interesse e ogni altro onere accessorio.
- 6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al precedente comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% (dieci per cento) e le spese generali nella misura del 15% (quindici per cento) calcolando sul risultato la percentuale del 6,5% (sei virgola cinque per cento). Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera a);
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10% (dieci per cento), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
- 7. Qualora la sospensione o le sospensioni parziali dei Lavori, disposte per ragioni di necessità o d'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2 del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei Lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

#### ART. 16 - SOSPENSIONE E PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

ın
sc
re
on
าด

2.	Entro	giorr	าi dall'avv	⁄enu	ta ricezior	ne di ta	ale	informativ	a, il	Conce	dente
potrà	chiedere	eventuali cl	hiariment	i e	sollevare	eccezi	oni	nei succ	essiv	i	
giorni	circa le	motivazioni	addotte	dal	Concession	onario	in	relazione	alla	parte	delle
attivit	à di gestio	one non eseg	juibile.								

- 3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno \_\_\_\_\_ giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione della parte di attività di gestione interessata dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le penali di cui al successivo Art. 23.
- 4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull'informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui al precedente comma

- 1, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a gestire la parte di attività eseguibile, indicata nell'informativa.
- 5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale della gestione del Servizio per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 6.
- 6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa della gestione del Servizio nella sua totalità, nelle ipotesi di cui al precedente comma 5:
- a) qualora la sospensione ecceda i \_\_\_\_\_\_ giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del Servizio nonché il periodo di validità del Contratto si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
- b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 25.
- 7. è fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di recedere dal Contratto ai sensi del successivo Art. 36.
- 8. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di gestire il Servizio, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile. La risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo dei Lavori realizzati dal Concessionario a regola d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e del contributo eventualmente percepito. Non sono in alcun caso dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso d'interesse e ogni altro onere accessorio.

#### **SEZIONE IV - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE**

#### 17. ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli artt. 174, comma 2 e 184, comma 2 del Codice.
- 2. I soci ai quali sono affidati direttamente i Lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto dei requisiti spesi in sede di offerta. Tali percentuali sono modificabili solo

previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.

- 3. L'esecuzione diretta dei Lavori di cui al comma 2 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) i Lavori devono essere realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità al Progetto definitivo/esecutivo approvato;
- b) i Lavori possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta;
- c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2% (due per cento), si deve fare riferimento al valore complessivo dei Lavori ancorché frazionati tra i singoli soci;
- d) i prezzi applicati saranno quelli dell'elenco dei prezzi unitari allegato al Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste nel Contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal Progetto definitivo/esecutivo, e pertanto non contenuti nell'elenco dei prezzi unitari allegato al Progetto di fattibilità tecnica ed economica, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati dalle Parti al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 26.
- 4. Alle prestazioni eseguite in subappalto, si applica l'art. 174 del Codice.
- 5. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d) e all'art. 164, comma 5 del Codice, dei Lavori non eseguiti direttamente, dai propri soci o in subappalto, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016.
- 6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 105 e 174 del Codice, il Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto e/o in subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto e/o di subappalto nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, dei necessari requisiti di ordine generale e dei necessari requisiti professionali e speciali.
- 7. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

# 18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

- 1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e di controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile del procedimento e i relativi uffici di supporto.
- 2. Il Responsabile del procedimento sovrintende e controlla l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, congiuntamente al Direttore dei lavori, per la fase di costruzione e al Direttore dell'esecuzione del contratto (se nominato) per la fase di gestione e manutenzione, esercitando i compiti e le funzioni attribuitigli dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

- 3. Il Direttore dei lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, con riferimento alla fase di realizzazione dei Lavori secondo quanto previsto dal Codice e dal Titolo II del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in alcun caso attribuiti al Concessionario. I compensi della Direzione dei lavori, sono stimati nel quadro economico di progetto e sono a carico del Concessionario nei limiti di quanto previsto nel PEF.
- 4. I costi e gli oneri relativi alle attività di Direzione dei lavori, compresi i compensi del Direttore dei lavori, sono stimati nel quadro economico di progetto e sono a carico del Concessionario nei limiti di quanto previsto nel PEF.
- 5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, con riferimento alla fase di gestione e manutenzione secondo quanto previsto dal Codice e dal Titolo III del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in alcun caso attribuiti al Concessionario.

#### 19. COLLAUDO

- 1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102, commi 6 e 7 del Codice.
- 2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi del/della Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono stimati nel quadro economico di progetto e sono a carico del Concessionario nei limiti di quanto previsto nel PEF.
- 3. Il Concessionario s'impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
- 4. Del Collaudo in corso d'opera è redatto apposito verbale.
- 5. Entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'art. 102, comma 3, del Codice nonché dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018.

#### 20. MODIFICHE DEL CONTRATTO

- 1. Il Contratto può essere modificato mediante la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'art. 175, commi 1 e 4, del Codice:
- a) modifiche previste nei Documenti di gara iniziali, tra i quali anche la bozza di convenzione (lavori e servizi complementari);
- b) lavori e servizi supplementari, resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione (varianti);

- d) sostituzione del Concessionario a causa delle circostanze di cui all'art. 175, comma 1, lettera d);
- e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'art. 175, comma 7 (varianti).
- 2. Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'art. 175 del Codice, effettuare investimenti ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del Concessionario allo scopo di migliorare lo stato e/o il funzionamento degli Impianti e/o di incrementare il numero e/o la qualità dei beni e degli impianti funzionali alla gestione del Servizio ai fini di un miglioramento dello standard qualitativo delle prestazioni contrattuali e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata, il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 26, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.
- 3. L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per gli scopi elencati nel precedente comma 2 non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore attuale della Concessione e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182, comma 3 del Codice.
- 4. L'esecuzione dei lavori complementari e/o supplementari è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L'erogazione dei servizi di gestione complementari e/o supplementari è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.
- 5. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più delle modifiche di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50% (cinquanta per cento) del valore iniziale della Concessione. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
- 6. Il Concessionario è in ogni caso responsabile degli errori e/o delle omissioni nella progettazione relativa alle modifiche contrattuali di cui al presente Art. 20. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di errori od omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
- 7. Le modifiche contrattuali di cui al presente Art. 20, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l'aggiornamento del PEF.
- 8. Le modifiche di cui al presente Art. 20 non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per il Concessionario ai sensi dell'art. 175, comma 7, lettera b) del Codice né alterare l'allocazione dei rischi tra le Parti.

- 9. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all'art. 106 e/o all'art. 149 del Codice.
- 10. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al progetto approvato le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:
- a) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto definitivo/esecutivo;
- b) non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione dei Lavori al di sopra/sotto dell'importo complessivo di € \_\_\_\_\_\_ e/o della tempistica per la realizzazione dei Lavori al di sopra di \_\_\_\_\_ giorni e/o incremento/decremento dei costi di gestione del Servizio previsti nel PEF al di sopra/sotto dell'importo complessivo annuale di € \_\_\_\_\_.
- 11. Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione del Servizio.
- 12. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 9, 10 e 11, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro \_\_\_\_\_ giorni dal ricevimento della proposta.
- 13. Le varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all'Art. 17, comma 3, lett. d).
- 14. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dei Lavori ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subìto.

#### 21. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

- Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in fase di progettazione e/o di realizzazione dei Lavori.
- 2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione al Concedente del Progetto definitivo/esecutivo, si applica una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo totale del valore stimato delle spese tecniche al netto dell'IVA.
- 3. Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario rispetto ai termini stabiliti nel Programma operativo dei Lavori, si applica una penale corrispondente allo 0,1% (zero virgola uno per mille).

- 5. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali non versate dal Concessionario, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo Art. 27, comma 1.
- 6. Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale, che non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei Lavori al netto dell'IVA, raggiunga la percentuale predetta, il Concedente può esercitare la facoltà di cui al successivo Art. 31.
- 7. Le penali di cui al presente Art. 21 sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.
- 8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, consentendo l'emissione dei certificati di collaudo nei termini stabiliti dal Programma operativo dei Lavori e senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale gli sono restituite senza interessi o ulteriori oneri.

#### 22. CANONE E TERMINI DI PAGAMENTO

#### 22.1 - Canone

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per l'intera durata del Contratto, ricevendo dal Concedente un canone annuale così determinato:

1.	Primo anno	di transizione verso	la nuova co	onfigur	azione impiantistica: euro
	727.281,00	(	) oltr	e IVA,	pari alla spesa corrente
	annua desu	mibile dallo studio di	fattibilità, ri	dotta f	orfettariamente del 20%;
2.	Durante gli	11 anni di gestione:	il Comune o	di Enna	corrisponderà un canone
	annuo	complessivamente	pari	a	euro
	(	):			

- 2. Il Canone verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate trimestrali posticipate, previa emissione di fatture di importo corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014, secondo le modalità stabilite ai successivi Artt. 21.5 e 21.6. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del precedente Art. 13.
- 3. Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 29, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Canone, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

- 4. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il RUP.
- 5. Il Concedente s'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata del Contratto, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone.
- 6. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone, il Concedente conferirà al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, comma 2 del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere medesimo, affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell'ente fino a concorrenza dell'importo del Canone e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o dei cessionari dei suoi crediti alle scadenze concordate.
- 7. Il Canone, d'importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente comma 1, è costituito dalle seguenti voci:

•	quota investimenti, pari a €							);	
•	quota	gestione	е	manutenzione,	pari	а	€		
	(		_);						
•	quota e	nergia, pari	a € _	(_				_)	

Il Canone verrà adeguato annualmente sulla base dei seguenti indici:

- la quota investimenti è mantenuta fissa e costante per l'intera durata del Contratto;
- la quota gestione e manutenzione e la quota energia sono adeguate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
- 8. Le Parti espressamente convengono che il Canone dovuto dal Concedente al Concessionario possa essere dal Concessionario ceduto all'istituto finanziatore con il quale il Concessionario stipulerà il contratto di finanziamento della Concessione e/o a società di factoring all'uopo autorizzate ai sensi della relativa normativa di riferimento.

#### 22.2 - Procedura di applicazione delle penali

- 1. Il RUP, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di performance di cui al successivo Art. 23, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.
- 2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvederà all'incameramento della penale con le modalità previste dal successivo art. 23.
- 3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro 7 giorni dall'avvenuta

contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

- 4. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale, stabilita nel successivo art. 23, sarà maggiorata di una percentuale pari al 10% (venti per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato.
- 5. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo Art. 31, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente comma 2 comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione.

#### 23. PENALI PER DIFETTI DI ADEMPIMENTO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Fermo restando il regime delle penali previsto nel Contratto per i casi di inadempimento del Concessionario durante la Fase di progettazione e durante la Fase di esecuzione dei Lavori, qualora il Concessionario adempia in ritardo o non adempia a quanto previsto nell'elaborato "Descrizione del Servizio e della Gestione", il Concedente applicherà una penale per ciascuna tipologia di inadempimento come di seguito descritto.

Le penali sono previste sia per l'inadempimento sia per il semplice ritardo di adempimento per cui, ove ancora possibile, il Concedente potrà richiedere sia l'adempimento sia il versamento della penale.

- a) **Penali nella gestione e manutenzione degli impianti.** In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente Contratto per quanto attiene la gestione dell'impianto, la resa illuminotecnica, i tempi di sostituzione delle lampade, dei sostegni, delle armature e di ogni altra parte dell'impianto, al Concessionario sarà applicata una penale pari a € 50 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo.
- b) **Penali legate agli standard prestazionali.** Il mancato raggiungimento della soglia attesa di risparmio energetico garantito consegue, come effetto automatico dell'inadempimento alle obbligazioni del contratto, il pagamento di una penale a carico del Concessionario. La penale si applica al corrispettivo nella stessa misura della percentuale del mancato risparmio garantito. La penale si applica solo se la soglia di mancato raggiungimento supera la percentuale del 15%; nel caso in cui il mancato raggiungimento del risparmio garantito rimane al di sotto di detta soglia, la penale non si applica.

#### **SEZIONE V - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF**

#### 24. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 12 delle Premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.

2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF.

#### 25. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

- 1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un'Alterazione dell'equilibrio economico e finanziario (si veda l'Allegato 2 Elenco delle Definizioni, che contiene la determinazione dello scostamento dal valore degli indicatori di equilibrio elencati nel punto 9 delle Premesse), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 182, comma 3 del Codice e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi, oltre alle variazioni del perimetro della Concessione elencate nel punto 9 delle Premesse, solo le seguenti fattispecie:
- a) gli eventi di forza maggiore di cui al precedente Art. 14;
- b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di gestione del Servizio e/o di realizzazione e/o di gestione economica e/o funzionale dei Lavori e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- c) le varianti di cui al precedente Art. 20, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
- d) i periodi di sospensione di cui ai precedenti Artt. 10, 15 e 16;
- e) i lavori e i servizi complementari e i lavori e i servizi supplementari di cui al precedente Art. 20.
- 2. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma 1, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:
- a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
- b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto la richiesta di revisione;
- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.
- 3. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino dell'indicatore di equilibrio di cui al punto 12 delle Premesse, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario che hanno dato luogo alla revisione.
- 4. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto previsto al successivo Art. 36.

#### 26. TAVOLO DI COORDINAMENTO

- 1. Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative all'andamento della Concessione, per l'intero arco della sua durata.
- 2. Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le Parti, e potrà essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della Concessione.
- 3. Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite da un regolamento, che verrà predisposto, di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua formalizzazione, su iniziativa del Responsabile del procedimento del Concedente.
- 4. A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:
- a) un rappresentante del Concedente;
- b) un rappresentante del Concessionario;
- uno o più soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto.
- 5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di Coordinamento, è assistito da un segretario.
- 6. A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al precedente punto 3, il Tavolo di Coordinamento potrà avere a oggetto l'analisi e la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne l'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.
- 7. Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza nella realizzazione dei lavori e/o nella gestione del Servizio da parte del Concessionario, nell'esclusivo interesse del Concedente, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del valore della Concessione.

## SEZIONE VI - ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE

#### 27. CAUZIONI

- 1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di gestione del Servizio, il Concessionario s'impegna a presentare, all'avvio della gestione, una cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo biennale dei ricavi previsti nel PEF. Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione. Il Concessionario è obbligato a rinnovare la cauzione ogni 2 anni, adeguandone l'importo, sino alla scadenza del Contratto. Il mancato rinnovo della cauzione sarà causa di risoluzione contrattuale e non potrà comportare di per sé l'escussione della fideiussione.
- 2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei Lavori, il Concessionario ha presentato una cauzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei Lavori, scontato del 50% (cinquanta per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 9000 e scontato di un ulteriore 20% (venti per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 14001, come previsto e disciplinato dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### 28. POLIZZE ASSICURATIVE

- 2. Il Concessionario s'impegna a presentare, entro e non oltre la data di avvio dei Lavori, una polizza assicurativa che tenga indenni il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei Lavori. Tale polizza verrà stipulata nella forma "Contractor all risk" (c.a.r.) e prevederà anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.
- 3. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nella polizza di cui al precedente comma 2 restano a totale carico del Concessionario, che dovrà consegnare al Concedente, almeno \_\_\_\_\_\_ giorni prima della data prevista

per la consegna dei Lavori, copia della polizza, unitamente al relativo certificato di assicurazione.

- 4. Il Concessionario s'impegna a presentare idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo di € \_\_\_\_\_ per sinistro e € \_\_\_\_\_ per persona e per danni a cose, per tutta la durata della fase di gestione della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovrà includere:
- a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimi e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la gestione del Servizio;
- b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
- c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere, di apparecchiature e di equipaggiamenti degli Impianti, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.
- 5. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
- 6. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione dei Lavori sia per la gestione del Servizio, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o i pregiudizi di cui al presente Art. 28.

#### 29. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

- Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori, del pegno sulle azioni della Società di progetto e/o l'eventuale costituzione di garanzie sui finanziamenti soci nonché delle garanzie sui crediti che verranno eventualmente a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.
- 2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione o al pegno sui crediti del Concessionario, il Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente s'impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione o del pegno sui crediti derivanti dal Contratto.

#### SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

#### **30. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al precedente Art. 9.1, commi 5 e 9, comporterà la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
- 2. Le Parti convengono altresì espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, che costituisca causa di risoluzione automatica della Concessione il protrarsi delle sospensioni di cui agli Artt. 10, 15 e 16 che precedono.
- 3. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro \_\_\_\_\_\_ giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio \_\_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_\_, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della mera ricezione di tale comunicazione da parte del Concessionario.
- 4. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto s'intenderà risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità e all'importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

#### 31. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

- 1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio \_\_\_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_\_, del Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori.
- 2. La facoltà di cui al precedente comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
- a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dal Contratto per la progettazione e per la realizzazione dei Lavori, secondo quanto disposto dal precedente Art. 21;
- b) gravi vizi o difformità dei Lavori, riscontrati nella fase di esecuzione;

- c) gravi violazioni del Progetto di gestione che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità dei Lavori ovvero per la mancata gestione, in tutto o in parte, del Servizio, secondo quanto previsto dal precedente Art. 23;
- d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti Artt. 27 e 28;
- e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.
- 3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e del precedente Art. 13 nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli artt. 83 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011.
- 4. Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempiere, si procederà ai sensi del presente Art. 31.
- 5. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario al Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti prenderanno in considerazione i seguenti parametri:
- a) qualora i Lavori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbiano superato il Collaudo:
  - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subìti e *subendi* dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;
  - (ii) tutti i costi necessari affinché i Lavori siano realizzati/ripristinati conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
  - (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;
  - (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione progettuale approvata, al netto del contributo eventualmente già corrispostogli dal Concedente;
  - (v) le penali maturate a carico del Concessionario;
- b) qualora i Lavori abbiano superato la fase di Collaudo:
  - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subìti e *subendi* dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
  - (ii) tutti i costi necessari affinché i Lavori siano realizzati/ripristinati conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
  - (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;
  - (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione

progettuale approvata, al netto del contributo eventualmente già corrispostogli dal Concedente e al netto dell'ammortamento;

(v) le penali maturate a carico del Concessionario.

6. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedent
e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con I
presenza del Direttore dei lavori, apposito verbale, entro giorni successiv
al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora I
Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendon
definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore
giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovu
dovranno essere corrisposti.

- 7. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
- 8. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora i Lavori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità della gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni previste nel Contratto.

# 32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

- 1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
  - a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  - c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
  - d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e del precedente Art. 13.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
  - a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subìti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;
  - b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;
  - c) le penali maturate a carico del Concessionario.

# 33. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

- Qualora si verifichino le condizioni per la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
- Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente s'impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice, di volersi avvalere della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto s'intenderà risolto di diritto.
- 3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto contrattuale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:
- a) la società abbia requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- b) la società s'impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i \_\_ (\_\_\_\_\_) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto contrattuale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti s'impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
- 4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del precedente comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al precedente comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare i beni al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale, da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente Art. 31, comma 5.

#### 34. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1 Il Conseccionario qualera il Consedente cia inadomniante agli abblighi accunt
1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunt
ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice
Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a
giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione de
Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio
, indirizzo di posta elettronica certificata
2. Qualora i Lavori abbiano superato il Collaudo, ed esclusivamente nella misura
in cui sia necessario garantire la continuità della gestione del Servizio, i

Concessionario dovrà proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.

- 3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo 34, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
- a) il valore dei Lavori realizzati conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i Lavori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 20% (venti per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui i Lavori abbiano superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF, Allegato 11 al Contratto, per gli anni residui di durata della Concessione.

La somma degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) s'intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificar	e gli importi di cui al p	recedente comma	a 3, il Concedent	te e
il Concessionario provved	leranno a redigere, i	n contradditorio	tra loro e con	ı la
presenza del Direttore dei	lavori, apposito verba	ale entro	giorni succes	sivi
alla scadenza del termine	indicato nella diffida a	d adempiere. Qua	alora le Parti sig	lino
tale verbale, anche parz	ialmente, senza conte	estazioni, i fatti	e i dati regist	rati
s'intendono definitivament	e accertati. Il verbale	definisce il term	ine, comunque i	non
superiore a g	iorni dalla risoluzione d	el Contratto, entr	o il quale gli imp	orti
dovuti dovranno essere con	rrisposti al Concessiona	rio.		

5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

#### 35. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1.	La	Concessione	può	essere	revocata	dal	Concedente	per	motivi	di	pubblico
intere	sse,	con provved	imen	to comu	inicato al s	segu	ente ufficio _			,	indirizzo
di pos	ta e	elettronica			_ del Conc	essi	onario.				

- 2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente Art. 35, si applicano i commi 3, 4 e 5, del precedente Art. 34.
- 3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente Art. 35, ai sensi dell'art. 176, comma 4, del Codice.

#### 36. RECESSO

- 1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto entro giorni dalla comunicazione di cui al precedente Art. 25, comma 3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.
- 2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente Art, 36, le Parti provvedono a redigere apposito verbale, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei lavori/Responsabile dell'esecuzione, entro \_\_\_\_\_\_ giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi dell'indennizzo sulla base delle seguenti voci:
- a) il valore dei Lavori realizzati conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i Lavori non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata, risultanti dalla contabilità dei Lavori;
- b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

La somma degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

- 3. Le somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte al Concessionario entro i \_\_\_\_\_\_ giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 2. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
- 4. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora i Lavori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuità della gestione del Servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.
- 5. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire il Servizio con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente comma 2.

## 37. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1. Alla scadenza della Concessione, gli Impianti, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali e quant'altro attinente alla gestione del Concessionario tornano nella piena disponibilità del Concedente. Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:
  - a) accertamento delle risultanze dell'esercizio gestionale e delle condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna al Concessionario;
  - b) esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;

- c) effettuazione delle prove di funzionamento che il Concedente riterrà di effettuare;
- d) visite e sopralluoghi degli impianti.
- 2. Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessate. Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione.
- 3. La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Concessionario e il subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza allo stesso Concedente. Le spese di voltura sono a carico del subentrante, ovvero a carico dello stesso Concessionario, qualora il Concedente decidesse di diventare intestatario dei contratti di fornitura, come era all'atto della sottoscrizione del Contratto. Alla scadenza del Contratto il Concedente, sia che intenda gestire direttamente il servizio ovvero affidarlo a terzi, si riserva la facoltà, senza che da ciò risulti un diritto di indennità al Concessionario, di assumere, durante l'ultimo trimestre di durata del servizio, tutte le misure utili per assicurare la continuità del servizio e genericamente, tutte le misure necessarie per effettuare il passaggio progressivo degli impianti al nuovo regime.
- 4. Tutti gli impianti oggetto della Contratto dovranno essere restituiti, con certificazioni, in perfetta efficienza e sicurezza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte del Concedente in contraddittorio con il Concessionario. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito del Concessionario.
- 5. Il Concedente s'impegna ad avviare la procedura di gara per l'individuazione del nuovo concessionario almeno \_\_\_\_\_\_ mesi prima della scadenza naturale della Concessione.
- 6. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità della gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste nel Contratto.
- 7. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo concessionario nella gestione del Servizio.

## ART. 38 - FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA

27.1 Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al presente Contratto o comunque derivante dal contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Enna.

#### 39. COMUNICAZIONI

- 1. Le Parti sono tenute a effettuare tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati previste nel Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti ove consentito dalla legge.
- 2. Le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati tra le Parti s'intendono efficacemente effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
- b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

# **ART. 40 - REGIME FISCALE**

29.1 A tutti gli effetti di legge il presente Contratto è soggetto al regime fiscale di applicazione dell'imposta IVA ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge 11 agosto 2006 n. 248 trattandosi di attività di impresa.

# ART. 41 - REGISTRAZIONE

30.1 Il presente Contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e s.m.i. trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Il Concedente	
Il Concessionario	
L'ufficiale rogante	

# Allegato 1 Elenco dei documenti contrattuali

Documento [1]: Contratto

Allegato [1]: Elenco dei documenti contrattuali

Allegato [2]: Elenco delle definizioni

Allegato [3]: Matrice dei rischi

Allegato [4]: Descrizione del Servizio e della Gestione

Allegato [5]: Verbale di presa consegna

Allegato [6]: Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori

Allegato [7]: Programma operativo dei Lavori

Allegato [8]: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi

Allegato [9]: Piano economico e finanziario della Concessione

Allegato [10]: Cauzione definitiva di cui all'articolo 183, comma 13, ultimo

periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e polizze assicurative relative

alla gestione

Allegato [11]: Cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n.

50/2016 e polizze assicurative relative alla realizzazione dei

Lavori

Allegato [12]: Documentazione di gara

Allegato [13]: Risposte ai quesiti presentati in fase di gara

Allegato [14]: Offerta del Concessionario

Allegato [15]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati

identificativi delle persone delegate ai sensi dell'Art. 13 del

Contratto

Allegato [16]: Il Piano Operativo della Sicurezza

# Allegato 2 Elenco delle definizioni

**Adeguamento normativo di un impianto.** Insieme di interventi volti al ripristino delle condizioni di sicurezza di esercizio dell'impianto stesso, nel prioritario rispetto di tutte le normative e leggi vigenti in materia. Ai sensi del presente documento si considerano:

- messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti ed il rispetto delle distanze di sicurezza, nonché la verifica della stabilità dei sostegni, con particolare riferimento alla base del medesimo, e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa, in qualsiasi modo, provocare pericolo immediato e/o futuro per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;
- adeguamento degli impianti sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali e/o nazionali sul tema;
- adeguamento normativo di un impianto: interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione

<u>Allegati</u> indica i documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto, che comprendono l'Elenco dei documenti contrattuali, il presente Elenco delle definizioni e la Matrice dei rischi oltre a tutti gli altri documenti elencati nel citato Elenco dei documenti contrattuali.

<u>Alterazione dell'equilibrio economico finanziario</u> indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo disgiuntamente:

•	con riferimento al parametro TIR progetto, a una variazione di almeno bps
	( punti base) rispetto al valore rilevato nel "Caso Base"
	corrente alla data dell'evento o circostanza;
•	con riferimento al parametro DSCR medio, a una variazione di almeno bps
	( punti base) rispetto al valore rilevato nel "Caso Base"
	corrente alla data dell'evento o circostanza.

Assistenza tecnico-amministrativa. Attività volta ad ottenere la documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, ecc., al fine di mettere l'impianto nella condizione di essere esercitato conformemente alle leggi vigenti.

<u>Autorizzazioni</u> indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario all'erogazione del Servizio e alla realizzazione dei Lavori, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile.

<u>Canone</u> indica il canone da riconoscere annualmente al Concessionario per la gestione del Servizio.

<u>Caso base</u> indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico e finanziario di offerta.

<u>Codice</u> indica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici".

<u>Codice identificativo di gara o CIG</u> indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

<u>Codice unico di progetto o CUP</u> indica il codice alfanumerico di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

<u>Collaudo</u> indica il collaudo dei Lavori, che verrà effettuato dal collaudatore al completamento dei Lavori e se necessario anche in corso d'opera, come previsto dal Programma operativo dei Lavori e dal Progetto definitivo/esecutivo.

<u>Collaudo della Concessione</u> indica il collaudo rivolto ad accertare le condizioni di funzionalità degli Impianti, quali previste nel Progetto di gestione e tenendo conto del normale deterioramento derivante dall'uso, che deve essere effettuato nel corso dell'ultimo anno di durata della Concessione.

Concedente indica il Comune di Enna.

	indica l'aggio		-	
	 _•			
	a il contratto ndicati nel do			
	nanziamento ovvero			
Fina	ne di finanzia			

<u>Direttore dei lavori o Direzione dei lavori o DL</u> indica il soggetto incaricato dal Concedente delle attività di Direzione dei lavori, per l'esecuzione dei Lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto definitivo/esecutivo e al Contratto secondo quanto previsto dal Titolo II del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

<u>Direttore dell'esecuzione del contratto</u> indica il direttore della gestione eventualmente nominato, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del Contratto, che verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai Documenti contrattuali secondo quanto previsto dal Titolo III del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

<u>Documentazione progettuale</u> indica il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e il Progetto definitivo/esecutivo dei Lavori.

<u>Documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione o Progetto di gestione</u> indica l'Allegato 4 al Contratto e rappresenta il documento che contiene, oltre alle specifiche tecniche del Servizio, il piano generale di manutenzione degli Impianti.

**DSCR** indica il parametro *Debt Service Cover Ratio*, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal progetto al netto delle imposte e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi, in ciascun anno della fase operativa in cui è previsto il rimborso del debito, come risultante dal Piano economico e finanziario.

**DSCR** medio o ADSCR - Average debt service cover ratio indica il valore medio del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

<u>Elenco dei documenti contrattuali</u> indica i documenti allegati al Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Equilibrio economico e finanziario** indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; l'equilibrio economico e finanziario è determinato sulla base dei presupposti del Piano economico e finanziario e del Caso base.

<u>Fase di gestione</u> indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la consegna del Servizio e la scadenza o la perdita di efficacia della Concessione.

<u>Fase di progettazione</u> indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concedente e del Concessionario relative all'elaborazione e all'approvazione del Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei Lavori, compresi tra la data di consegna del Servizio e la data di approvazione da parte del Concedente del Progetto definitivo/esecutivo.

<u>Fase di realizzazione dei Lavori</u> indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la data di approvazione del Progetto definitivo/esecutivo e il Collaudo dei Lavori.

<u>Finanziatori</u> indica gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e gli altri finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi del Concessionario, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice, ai fini della realizzazione del progetto, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo.

**<u>Fornitura di beni</u>** indica l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di componenti, prodotti e materiali occorrenti alla gestione del Servizio per adempiere alle condizioni contrattuali.

**Fornitura di energia elettrica** indica l'approvvigionamento di energia elettrica necessario per alimentare gli Impianti.

<u>Forza maggiore</u> indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario ovvero l'affidatario di lavori o di servizi oggetto del Contratto;
- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o di servizi oggetto del Contratto;
- g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o a servizi necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto di Concessione;
- h) ritrovamento di reperti archeologici;
- i) atti o fatti posti in essere da terzi.

**Impianto di pubblica illuminazione.** Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni e dalle apparecchiature di illuminazione di proprietà del Comune di Enna, destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. Si considera che l'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia. È da considerarsi ampliamento degli Impianti la realizzazione di ulteriori linee di alimentazione, sostegni e centri luminosi.

<u>Indicatori di equilibrio</u> indica i parametri TIR Progetto e *DSCR* medio espressi nel Caso Base e assunti come indicatori ai quali tornare in caso di riequilibrio del Piano economico e finanziario.

**Inquinamento luminoso.** Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

<u>Lavori</u> indica i lavori di realizzazione degli interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Enna comprensivi di tutte le opere accessorie al loro funzionamento.

<u>Manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria</u> indica tutte le attività di manutenzione degli Impianti, nel corso dell'intera durata della Concessione, comprese nel Canone.

<u>Matrice dei rischi</u> indica la rappresentazione sintetica dell'analisi e dell'allocazione dei rischi allegata al Contratto.

<u>Piano economico e finanziario o PEF</u> indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio economico e finanziario della Concessione, asseverato da \_\_\_\_\_\_, Allegato 9 al Contratto, che comprende la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni.

**<u>Progetto definitivo/esecutivo</u>** indica il progetto elaborato dal Concessionario ai sensi dell'art. 23 del Codice e ai sensi del Contratto, come eventualmente di volta in volta modificato e aggiornato.

**Progetto di fattibilità tecnica ed economica** indica lo studio di fattibilità contenente le specifiche del progetto presentato dal Promotore, valutato fattibile e posto a base di gara, Allegato 6 al Contratto, come successivamente migliorato dall'aggiudicatario della gara.

**Programma operativo dei Lavori** indica il programma cronologico di avanzamento della progettazione e dei Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei Lavori, Allegato 7 al Contratto, come di volta in volta modificato e aggiornato.

**<u>Promotore</u>** indica la Società Esco Energia Ambiente s.r.l., che ha presentato la Proposta.

<u>Proposta</u> indica la proposta presentata dal Promotore e valutata fattibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15 del Codice.

**Punto di consegna.** E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'ente distributore. E' normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di un gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.

**Punto luce.** Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada.

**Regolamento** indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

**Resa luminosa.** E' il rapporto tra il flusso luminoso e la potenza in ingresso. Dimensionalmente è espressa in lumen/watt.

Responsabile del procedimento o RUP indica il responsabile unico del procedimento nominato dal Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31,

comma 13 del Codice, al quale è demandata la titolarità del procedimento.

**Responsabile della sicurezza** indica il responsabile dei Lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei Lavori e i diversi soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

**Responsabile dell'esercizio e della manutenzione** indica il rappresentante del Concessionario, che sarà responsabile nei confronti del Concedente del rispetto degli *standard* qualitativi del Servizio.

<u>Risparmio energetico.</u> Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parità di flusso luminoso emesso.

<u>Servizio</u> indica tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nell'allegato 4.

**Società di progetto** indica [denominazione precisa], partecipata dai soggetti [denominazione precisa], costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, subentrata all'aggiudicatario a titolo originario nella posizione di Concessionario.

<u>Sostegno.</u> Palo o braccio di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere uno o più centri luminosi, fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione nonché, eventualmente, linee aeree di bassa tensione in conduttori nudi o in cavo isolato.

<u>TIR azionista</u> indica il tasso interno di rendimento dei mezzi propri investiti (TIR equity post tax e post finance), pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari per gli azionisti (free cash flow to equity), considerando anche gli oneri fiscali indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso base.

**TIR progetto** indica il tasso interno di rendimento del progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del progetto, considerando anche gli oneri fiscali ed escludendo i flussi generati dall'indebitamento (TIR di progetto *post tax*), indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso base.

<u>Valore attuale netto progetto o VAN di progetto</u> indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo della Concessione. Il VAN progetto è calcolato sul flusso di cassa operativo generato dal progetto (insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del progetto, al netto delle imposte).

<u>Variante/i</u> indica la/e Variante/i al Progetto definitivo e/o al Progetto esecutivo e/o in corso d'opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dal Contratto.

Verbale di presa consegna indica il documento, Allegato 5 al Contratto, che

attesta la consegna delle attività al Concessionario.

# Allegato 4 Matrice dei rischi

#### FASE DI REALIZZAZIONE

#### RISCHIO COSTRUZIONE

Rischio che la realizzazione dei Lavori non avvenga nei tempi, nei costi e con le specifiche concordate

Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto pubblico	Allocazione soggetto privato	Non allocato	Principali riferimenti in convenzione
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche legislative non prevedibili contrattualmente determinino un aumento dei costi di progettazione e/o di costruzione e/o che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione delle opere	Maggiori costi di adattamento al nuovo quadro regolatorio e politico. Ritardi nella realizzazione	X			Art. 25, c. 1, lettera b)
Rischio amministrativo	Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni da parte di soggetti, pubblici e privati, competenti	Ritardi nella realizzazione	Se non dovuto a fatto del Concessionario X	Se dovuto a fatto del Concessionario X		Art. 9 Art. 11
Rischio ambientale e/ o archeologico	Rischi non preventivati di contaminazione del suolo, di bonifica e/o rischio di ritrovamenti archeologici	Ritardi e incrementi di costo per tutela o risanamento ambientale	Se evento di forza maggiore X	X		Art. 14
Rischio di progettazione	Rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori od omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione delle opere	Ritardi e costi di nuova progettazione		X		Art. 9 Art. 20, c. 6 Art. 20, c. 14
Rischio varianti di progetto	Rischio di modifiche di progettazione richieste dal Concedente che incidano significativamente su tempi e costi di realizzazione delle opere	Aumento dei costi o ritardi nella progettazione e nella costruzione	х			Art. 20, c. 9

#### RISCHIO DI DISPONIBILITÀ

La qualità e la quantità del servizio erogato è inferiore rispetto agli *standard* previsti nel contratto o sono disattesi altri parametri di *performance* fissati dall'Amministrazione

Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto pubblico	Allocazione soggetto privato	Non allocato	Principali riferimenti in convenzione
Rischio di disponibilità	Rischio che il servizio non sia disponibile secondo gli standard tecnici e funzionali prestabiliti e/o si verifichi una più rapida obsolescenza tecnica delle opere accessorie	Aumento dei costi delle manutenzioni programmate e/o incamerament o delle penali		х		Art. 23
Rischio di gestione	Rischio che i costi di gestione dei servizi siano più alti di quelli preventivati e/o che il gestore non sia in grado di erogare i servizi secondo gli standard pattuiti	Possibile aumento dei costi di gestione dei servizi e/o incamerament o delle penali		х		Art. 23

		ALIRI	RISCHI			
Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto pubblico	Allocazione soggetto privato	Non allocato	Principali riferimenti in convenzione e note
Rischio finanziario	Rischio di finanziamento (capitale di rischio o di debito) non disponibile Rischio di un aumento dei tassi di interesse	Maggiori costi o impossibilità di proseguire nell'operazione		Х		Art. 9 e art. 180, comm 7, D.Lgs. n. 50/2016
Rischio di approvvigionamento e/o incremento costi dei fattori produttivi	Possibile mancanza di coordinamento o altri problemi relazionali con i soggetti che debbano fornire i fattori produttivi necessari alla gestione del progetto nonché rischio di costi di fattori produttivi significativamente maggiori di quelli preventivati	Ritardi e/o incrementi di costo		X		Art. 9 Art. 12
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione del Servizio secondo gli standard stabiliti.	Possibile blocco del Servizio		х		Art. 9 Art. 12
Rischio di inflazione	Rischio di un aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti	Diminuzione ricavi			Х	Art. 22.1, c. 7
Rischio delle relazioni industriali	È il rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna	Incremento dei costi e nei ritardi nella realizzazione			х	E' un rischio che richiede una valutazione caso per caso
Rischio commissionamento/ stakeholders	È il rischio che gli interventi non ricevano l'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti del Servizio), necessaria per procedere alla loro realizzazione	Ritardi nella realizzazione. Contenziosi			х	Il consenso degli stakeholder deve essere verificato acquisito prima
Rischio Operativo (art. 5 e considerando 18 direttiva 23/2014)	Rischio economico tout court	Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per realizzare i		X		La Convenzione è interamente impostata per trasferire il rischi economico in cap al partner privato e non prevede

per realizzare i lavori o gestire il Servizio oggetto del

interamente impostata per trasferire il rischio economico in capo al *partner* privato e non prevede forme di garanzia pubbliche

	Contratto			
-		!		